



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 5752/2026 R.G.** promossa da:

██████████ ██████████, con il patrocinio dell'avv. BALDUINI ASSUNTA E. VOLUMNIA,
elettivamente domiciliato in VIA UGO BASSI, 12/A CINISELLO BALSAMO
contro

OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L., con il patrocinio dell'avv. SALVO FILIPPO, FAVALLI
GIACINTO, BEVANTE ROSAMARIA e DE TRIZIO MARCELL, elettivamente domiciliato in
VIA SAN BARNABA. 32 MILANO

Oggetto: pagamento somma, responsabilita' solidale

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 28-4-26, [REDACTED] ha convenuto in giudizio la Ospedale San Raffaele s.r.l. per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“1. Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa in modo stabile e continuativo nell’ambito del servizio oggetto dell’appalto riferibile a Ospedale San Raffaele S.r.l.;

2. Accertare e dichiarare la responsabilità della resistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 nonché, in via concorrente, dell'art. 1676 c.c., per il pagamento delle competenze di fine rapporto maturate dalla ricorrente;

3. *Condannare la resistente, quale obbligata solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 e tenuta altresì ai sensi dell'art. 1676 c.c., al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute a titolo di indennità sostitutiva ferie non godute, permessi retribuiti (ROL), ex festività e residuo di quattordicesima mensilità per l'importo complessivo di € 6.283,14, ovvero per quello diverso, maggiore o minore accertato in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla scadenza al saldo, come per legge.*"

La ricorrente ha esposto di essere stata alle dipendenze di New Genaration s.r.l. dal [REDACTED] al [REDACTED], con mansioni di addetta alle pulizie, e di aver reso la propria prestazione ininterrottamente presso il [REDACTED], riconducibile all'appalto con Ospedale San Raffaele s.r.l.

La ricorrente ha lamentato il mancato pagamento delle ferie non godute, dei permessi retribuiti, delle ex festività e del residuo di quattordicesima mensilità.

In punto di diritto ha invocato gli artt. 29 del D.Lgs. 276/2003 e l'art. 1676 c.c.

Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha il rigetto.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata in parte la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha quindi invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

1. Innanzi tutto deve essere superata l'eccezione avanzata dalla convenuta in via preliminare nelle sue difese: *"Con la presente memoria, OSR intende quindi proporre domanda di manleva / regresso nei confronti di New Generation S.p.A. e tale domanda è certamente idonea a incidere sulla massa fallimentare, avendo ad oggetto non solo il credito retributivo, ma anche ulteriori danni quali, a mero titolo esemplificativo, i costi legali derivanti dall'azione dei lavoratori.*

Per quanto precede, si eccepisce, quindi, la improponibilità e/o improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso in riassunzione ex adverso proposto, attesa la competenza del Tribunale Fallimentare e si chiede, pertanto, che venga dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito per essere in sua vece competente il Giudice Fallimentare".

In particolare, correttamente la ricorrente ha proposto le sue domande solo nei confronti della società committente, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario.

Inoltre l'istanza di chiamata in causa di New Generation s.r.l. e Team Facility s.p.a. e' stata rigettata alla prima udienza, *"in quanto entrambe le societa' sono in liquidazione giudiziale e quindi la domanda di manleva e' improcedibile"*.

2. Poste queste premesse, la ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze di New Generation s.r.l. dal [REDACTED] al [REDACTED] con mansioni di addetta alle pulizie e con adibizione all'appalto tra tale societa' e l'odierna convenuta, lamenta il mancato pagamento delle ferie non godute, dei permessi retribuiti, delle ex festività e del residuo di quattordicesima mensilità e conviene in giudizio la societa' committente, quale responsabile solidale del proprio datore di lavoro, da ultimo sottoposto a procedura concorsuale.

La societa' convenuta non contesta la sussistenza di un appalto e non contesta che la sede di adibizione della ricorrente rientrasse in tale appalto.

In particolare la societa' espone che, a partire dal 1-1-16 *"tra OSR e il Gruppo Fabbro si sono susseguiti diversi contratti di appalto, riferiti a vari ambiti e spazi della struttura, con diverse società del Gruppo Fabbro (Fabbro S.p.A., Fabbro LM General Contractor Soc. Cons. a r.l., la cui denominazione sociale è divenuta successivamente Fabbro Logistic Management & Services S.p.A.). Da ultimo, in data 25 febbraio 2020, OSR e Fabbro Logistic Management & Services S.p.A., hanno stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto i servizi di logistica rifiuti, pulizia e sanificazione resi dall'appaltatore presso tutte le strutture e gli spazi di OSR (ns. doc. 1). Fabbro Logistic Management & Services S.p.A. ha cambiato ragione sociale in Fabbro Facility S.p.A., in Blue Lion Facility S.p.A., e, da ultimo in data 15 maggio 2024, in Team Facility S.p.A."*

La convenuta ha aggiunto di avere *"autorizzato il subappalto da parte di TF in favore di NEW GENERATION S.R.L. (di seguito anche solo "NG") per i servizi di pulizie dell'area clinica, pulizie e sanificazione e piccole attività di bonifica del verde finalizzate all'igiene delle zone esterne, nonché pulizie, facchinaggio, trasporto rifiuti, movimentazione R.O.T."*

La societa' convenuta, peraltro, ha affermato di non essere *"in grado di sapere se la ricorrente fosse effettivamente adibita all'appalto e, comunque, si contesta che abbia reso prestazioni per tutta la durata del contratto ed esclusivamente per OSR, posto che NG gestiva appalti anche per conto di altri committenti"*.

Per accertare l'effettiva adibizione della ricorrente all'appalto stipulato dalla convenuta per tutta la durata del rapporto di lavoro con New Generation s.r.l. e' stata espletata la prova testimoniale, che ha pienamente confermato la circostanza,

In particolare il teste [REDACTED] ha dichiarato;” [REDACTED]

[REDACTED] *Non ho mai promosso vertenze nei confronti della convenuta.*

Conosco la ricorrente.

L’ho presentata io, poco tempo dopo l’inizio del mio rapporto di lavoro, come persona che si occupava delle pulizie e a volte mi sostituiva in portineria o al telefono.

La ricorrente e’ stata assunta dalla cooperativa che si occupava delle pulizie: la New Generation e’ una delle cooperative che si sono succedute.

Ho visto la ricorrente quotidianamente presente fino a quando e’ cessato il mio rapporto.

La teste [REDACTED] ha riferito: “ [REDACTED]

Conosco la ricorrente .

Era necessario provvedere alle pulizie e la ricorrente e’ stata selezionata dalla Fabbro: ha

A un certo punto e’ subentrata alla New Generation.

In occasione dei miei accessi la ricorrente era presente”.

2. Deve pertanto essere riconosciuta la responsabilita’ solidale della convenuta in relazione agli importi dovuti alla ricorrente a titolo di differenze retributive, importi non contestati nel loro ammontare.

Si tratta di € 2.782,66 a titolo di ferie non godute, € 1.706,14 a titolo di permessi retribuiti (ROL), € 1.113,14 a titolo di ex festività ed € 681,20 a titolo di quattordicesima mensilità. per un importo complessivo di € 6.283,14.

L'art. 29 del D. Lgs. n. 276/03, al secondo comma, prevede la responsabilit  solidale tra committente, appaltatore ed eventuali ulteriori subappaltatori per quanto riguarda "i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti": la norma deve essere interpretata nel senso che tale obbligazione solidale debba essere riferita ai crediti maturati durante il periodo di gestione del contratto di appalto.

La societ  convenuta eccepisce l'inapplicabilit  dell'art. 29 del D.Lgs. 276/03, contestando la natura strettamente retributiva dei suddetti emolumenti.

Tale tesi non puo' essere condivisa.

Innanzitutto la quattordicesima mensilit  rientra pienamente tra i trattamenti retributivi,

Inoltre la Cassazione, nella sentenza n. 1757/2016 ha affermato: "L'indennit  sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicche' mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la piu' ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attivit  lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione".

Analoghe considerazioni sono svolte nella sentenza n. 3021/2020.

La sentenza della Cassazione n. 26169/2020 ha affermato che l'indennit  sostitutiva delle ferie *"essendo in rapporto di corrispettivit  con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo..."*.

La sentenza n. 7976/2020 ha infine ritenuto: *"... dal mancato godimento delle ferie, una volta divenuto impossibile per l'imprenditore adempiere all'obbligazione di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa, deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennit  sostituiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica"*.

3. La convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza, in quanto ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/03, l'invocata garanzia solidale deve essere azionata entro due anni dalla cessazione dell'appalto: la societ  evidenzia come sia *"intervenuto un contratto di appalto nel febbraio 2020 a novare qualsiasi precedente rapporto"*.

Deve trovare applicazione quanto affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 7815/22: “ *In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto*”. Nel caso di specie si e' appunto realizzata una successione di contratti, senza soluzione di continuita'.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo,

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente il complessivo importo lordo di € 6.283,14, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;

condanna la convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.700,00, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;

fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 01/10/2026

il Giudice

Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli